

CAPITOLATO SPECIALE DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI PUBBLICI DEL COMUNE DI FAENZA, AFFIDATO IN CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, CO. 1, L. N. 381/1991 DELL'ART. 36, CO. 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016 FINALIZZATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE.

ART. 1 - OGGETTO

1. Il servizio disciplinato dal presente capitolato speciale ha per oggetto gli interventi di pulizia e manutenzione degli Immobili pubblici del Comune di Faenza, con inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della L. 381/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Le attività di pulizia e manutenzione dovranno essere eseguite negli Immobili pubblici del Comune di Faenza elencati al successivo art. 5.

ART. 3 - AVVIO E GESTIONE DELL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. L'Unione della Romagna Faentina verificherà il regolare andamento dell'esecuzione contrattuale attraverso il direttore dell'esecuzione i cui compiti sono disciplinati dall'art. 101 del D.lgs 50/2016.
2. Il direttore dell'esecuzione per la convenzione in oggetto è individuato nel responsabile del procedimento.
3. L'avvio dell'esecuzione della convenzione è preceduta dalla comunicazione di avvio del direttore dell'esecuzione. Il direttore dell'esecuzione provvederà alla redazione di apposito verbale di avvio dell'esecuzione in contraddittorio con il contraente, nel quale fornirà le istruzioni e direttive circa l'avvio dell'esecuzione. L'affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite e qualora non vi ottemperi, l'Unione della Romagna Faentina ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione.
4. Nel caso l'affidatario intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, la cooperativa sociale è tenuta a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione a pena di decadenza.

ART. 4 - DURATA

1. La convenzione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione **al 31/12/2017**.
2. Al raggiungimento della scadenza contrattualmente prevista, il servizio cesserà di pieno diritto senza bisogno di alcun preavviso o disdetta. E' escluso il rinnovo tacito.
3. L'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, dev'essere dall'affidatario comunicato per iscritto al direttore dell'esecuzione, il quale previ i necessari accertamenti rilascia il certificato attestante l'ultimazione delle prestazioni, sottoscritto dal direttore dell'esecuzione e dalla cooperativa sociale
4. E' facoltà dell'Unione della Romagna Faentina, alla scadenza contrattuale, qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità dell'erogazione del servizio, richiedere una proroga

finalizzata all'espletamento o al completamento della procedura di affidamento della nuova convenzione, per un periodo non superiore a 6 mesi.

ART. 5 - PERSONALE E ORARIO DI LAVORO

1. Prima della stipulazione della convenzione, l'affidatario dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione, oltre al responsabile tecnico dell'attività, i nominativi delle persone impiegate, le rispettive qualifiche ed il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare nell'esecuzione del servizio di cui all'oggetto. Riguardo ai lavoratori svantaggiati, fatto salvo quanto previsto nel progetto di inserimento lavorativo presentato in sede di gara, dovrà essere specificata la tipologia dello svantaggio in relazione alla capacità lavorativa residua. Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni dovrà essere adeguatamente comunicato all'Unione.
2. L'affidatario, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.lgs. 81/08, dovrà dotare il personale di apposito tesserino di riconoscimento, che dovrà essere esibito al personale adibito al controllo dell'accesso ai Immobili comunali.
3. L'affidatario dovrà dotare il personale di tutto il materiale necessario per la prevenzione e protezione infortuni, compreso idonee calzature, guanti, contenitori di sicurezza, nonché di ogni altro presidio che si renda necessario.
4. Il fabbisogno giornaliero minimo, determinato sulla base dell'esperienza di cui alle precedenti convenzioni, è di seguito specificato:

1) BAGNI PUBBLICI:

▪ IMMOBILI DI VIA MARESCALCHI

apertura al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 19.00 di ogni giorno

n. 3 interventi giornalieri di pulizia totale articolati come segue:

1° intervento: ore 11.00

2° intervento: ore 14,30

3° intervento: dopo le ore 19.00 (alla chiusura)

▪ IMMOBILI DI VIA SEVEROLI

apertura al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 19.00 di ogni giorno

n. 3 interventi giornalieri di pulizia totale articolati come segue:

1° intervento: ore 11.30

2° intervento: ore 15,00

3° intervento: dopo le ore 19.00 (alla chiusura)

▪ IMMOBILI PARCO IL TONDO

orario estivo: periodo maggio/settembre, dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di ogni giorno;

dovranno essere effettuati n.2 interventi giornalieri di pulizia totale articolati come segue:

1° intervento: ore 07.00

2° intervento: ore 15.00

orario invernale: periodo ottobre/aprile dalle ore 8.00 alle ore 18.30 di ogni giorno;

dovranno essere effettuati n.1 interventi giornalieri di pulizia totale articolati come segue:

1° intervento: ore 08.00

▪ **IMMOBILI DEL PARCO BUCCI**

orario estivo: periodo maggio/settembre, dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di ogni giorno;

dovranno essere effettuati n.2 interventi giornalieri di pulizia totale articolati come segue:

1° intervento: ore 07.00

2° intervento: ore 15.00

orario invernale: periodo ottobre/aprile dalle ore 8.00 alle ore 18.30 di ogni giorno;

dovranno essere effettuati n.1 interventi giornalieri di pulizia totale articolati come segue:

1° intervento: ore 08.00

▪ **IMMOBILI DEL PARCO MITA**

orario invernale: periodo ottobre/aprile dalle ore 8.00 alle ore 19.00 di ogni giorno;

orario estivo: periodo maggio/settembre, dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di ogni giorno;

è previsto n. 1 intervento giornaliero

La pulizia totale della struttura deve avvenire, nel periodo invernale, entro le ore 8,00 di ogni giorno; entro le ore 7,00 nel periodo estivo.

▪ **IMMOBILI DI VIA SAVIOTTI**

apertura e chiusura tutti i giorni

sono previsti n. 2 interventi settimanali.

2) RESIDENZA COMUNALE:

1) Per complessive 35 ore settimanali come specificato di seguito;

- ore 7 lunedì n.1 unità (da coprire anche con soggetti diversi) dalle 05.00 alle 12,00;
- ore 7 martedì n. 1 unità (da coprire anche con soggetti diversi) dalle 05.00 alle 12,00;
- ore 7 mercoledì n. 1 unità (da coprire anche con soggetti diversi) dalle 05.00 alle 12,00
- ore 7 giovedì n. 1 unità (da coprire anche con soggetti diversi) dalle 05.00 alle 12,00
- ore 7 venerdì n. 1 unità (da coprire anche con soggetti diversi) dalle 05.00 alle 12,00

2) Nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì come specificato di seguito per complessive n. 17,30 ore settimanali:

- ore 5 lunedì n. 2 unità dalle 14.00 alle 16,30;
- ore 5 mercoledì n. 2 unità dalle 14.00 alle 16,30;
- ore 5 venerdì n. 1 unità (da coprire anche con soggetti diversi) dalle 13.30 alle 18,30.

- ore 2,30 venerdì n. 1 unità (da coprire anche con soggetti diversi) dalle 13.30 alle 16.00

3) SERVIZI DEMOGRAFICI:

lunedì	dalle 15.00 alle 17.30	2 unità' per 5 ore giornaliere
martedì	dalle 16.30 alle 19.00	2 unità' per 5 ore giornaliere
mercoledì	dalle 15.00 alle 17.30	2 unità' per 5 ore giornaliere
giovedì	dalle 16.30 alle 19.00	2 unità' per 5 ore giornaliere
venerdì	dalle 15.00 alle 17.30	2 unità' per 5 ore giornaliere
sabato	dalle 9.30 alle 12.00	2 unità' per 5 ore giornaliere

4) LOCALI VIA INSORTI (POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI SOCIALI):

a) **SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE:** n. 52 settimane, 6 giorni su 7, dal lunedì al sabato, n. 2 unità per 5 ore giornaliere nei seguenti orari:

lunedì	5.30-8.00	n. 5	ore
martedì	5.30-8.00	n. 5	ore
mercoledì	5.30-8.00	n. 5	ore
giovedì	5.30-8.00	n. 5	ore
venerdì	5.30-8.00	n. 5	ore
sabato	6.00-8.30	n. 5	ore
Totale		30	ore

b) **SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI:** n. 52 settimane, 5 giorni su 7, dal lunedì al venerdì, n. due unità per 4 ore giornaliere nei seguenti orari:

lunedì	16 - 18	n. 4	ore
martedì	18 - 20	n. 4	ore
mercoledì	16 - 18	n. 4	ore
giovedì	18 - 20	n. 4	ore
venerdì	16 - 18	n. 4	ore

tot 20 ore

c) **CENTRO FAMIGLIE:** n. 52 settimane, 5 giorni su 7, dal lunedì al venerdì, due unità per complessive 6 ore settimanali.

5) PATRIMONIO - POLIZIA MUNICIPALE MOLINELLA - INFORMAGIOVANI:

- a) **PATRIMONIO:** n. 52 settimane, nelle giornate di mercoledì e venerdì, n. 1 unità per complessive n. 2.30 ore settimanali;
- b) **PINACOTECA:** n. 2 interventi mensili
- c) **MAGAZZINO VIA LEGA:** n. 52 settimane, n. 1 intervento settimanale per complessive n. 1.30 ore
- d) **INFORMAGIOVANI:** n. 52 settimane, n. 1 intervento settimanale per complessive n. 1.00 ore
- e) **P.M. MOLINELLA E UFFICIO OLMETI:** n. 52 settimane ,n. 1 intervento settimanale per complessive n. 2.30 ore

6) BIBLIOTECA E SETTORE CULTURA (inizio Servizio dal 01/07/2017):

a) **BIBLIOTECA:**

	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
1 persona	6,30/9,00	7,00/9,00	7,00/9,00	7,00/9,00	7,00/9,00	6,30/9,00
1 persona	6,30/11,30	6,30/9,00	6,30/9,00	6,30/9,00	6,30/9,00	6,30/9,00
1 persona	6,30/10,00	6,30/9,00	6,30/9,00	6,30/9,00	6,30/9,00	6,30/9,00

b) **SERVIZIO CULTURA ISTRUZIONE SPORT:**

- martedì e giovedì 6 ore giornaliere
n. 2 unità
dalle 16.30 alle 19.30;
- lunedì, mercoledì' e venerdì 3 ore giornaliere
n. 2 unità
dalle 16.30 alle 18.00.

L'affidatario deve garantire tutte le operazioni di cui agli atti che seguono.

Le attività contrattuali saranno svolte con le modalità e tempi indicati dal presente capitolato nonchè dall'offerta presentata dall'affidatario in sede di gara.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

1. L'affidatario è tenuto:

- a) nei confronti dei propri dipendenti (soci e non) ad applicare condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL delle cooperative sociali sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative ovvero dal CCNL di settore (pulizie e multiservizi), nonchè da accordi integrativi territoriali in quanto applicabili. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti;
- b) al rispetto delle disposizioni relative al trattamento contributivo, previdenziale ed assicurativo risultanti dalla normativa di legge e contrattuale applicabile, nonchè alle prescrizioni relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008, adottando tutte le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- c) a sostenere tutte le spese relative all'acquisto di macchine, attrezzi, prodotti per le pulizie, materiali vari necessari per la perfetta esecuzione dei lavori di pulizie;
- d) a sostenere le spese per rifornimento di materiale di consumo, come carta igienica, sapone e salviette, per tutti i Immobili comunali;
- e) prima di procedere alla stipulazione della convenzione a provvedere alla regolare costituzione delle richieste garanzie assicurative e alla costituzione di cauzione definitiva.

ART. 7 - GARANZIA DELL'OPERATIVITA' SUL TERRITORIO

1. Se non presente, l'affidatario si deve impegnare all'apertura di un ufficio o di un centro operativo nell'ambito del territorio comunale.

ART. 8- CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DIRITTI DEI LAVORATORI

1. L'Unione della Romagna Faentina persegue prioritariamente l'obiettivo generale di valorizzazione, di promozione umana e di piena integrazione di tutti i cittadini nel tessuto sociale, riconoscendo il ruolo assunto dalle cooperative nel campo del sostegno, recupero ed inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Nel contempo, l'Unione persegue l'interesse pubblico di tutelare nel modo più concreto i livelli occupazionali esistenti e in ragione di quanto applica le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.
2. Rimaste invariate le prestazioni richieste per l'espletamento del servizio rispetto al precedente affidamento, è fatto obbligo all'affidatario di riassumere ed utilizzare prioritariamente nell'esecuzione dell'appalto, qualora disponibili, gli stessi lavoratori impiegati nella precedente gestione, allo scopo di garantire continuità occupazionale.
3. Prima della stipulazione della convenzione, l'affidatario subentrante dovrà assumere mediante passaggio diretto ed immediato lo stesso personale addetto all'appalto, dipendente della cooperativa sociale cessante, nei modi e termini previsti dalla contrattazione collettiva di settore.

ART. 9 - ATTREZZATURE E MATERIALI

1. L'affidatario deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa macchine, di essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell'UE.

2. Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra nell'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica. L'affidatario è responsabile della custodia sia delle macchine e delle attrezzature, sia dei prodotti utilizzati e l'Unione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti alle attrezzature e/o prodotti.

3. L'affidatario è obbligato al rispetto della vigente normativa nazionale e in ambito comunitario sull'utilizzo di prodotti. E' vietato l'uso di prodotti chimici nel rispetto delle norme sulla biodegradabilità ($\geq 90\%$), "tossicità", "infiammabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità" e "modalità d'uso". Tutti i prodotti usati dagli esecutori devono essere privi di formaldeide, nichel, cromo, cobalto, neomicina, etilendamina; non possono in ogni caso essere utilizzati prodotti classificati come pericolosi per l'ambiente e dannosi per la salute secondo il D.lgs. n. 65/2003. Non è ammesso l'uso di alcool, ammoniaca, acidi forti ed altri prodotti che possono corrodere le superfici soggette alle operazioni di pulizia e sanificazione.

4. Sono a carico dell'Unione la fornitura di acqua e di energia elettrica eventualmente necessarie per il funzionamento delle macchine impiegate.

ART. 10 - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

Spazzatura semplice: da eseguirsi con scope e/o attrezzi per panni elettrostatici;

Lavaggio dei pavimenti: il lavaggio dei pavimenti e rivestimenti dovranno essere eseguiti con l'impiego di mop o ramazze in filaccia di cotone e carrello doppia vasca con strizzatore a presa. Il lavaggio dovrà comunque essere preceduto da un'accurata spazzatura e seguito da una perfetta asciugatura;

Vuotatura dei cestini tale operazione dovrà avvenire nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di raccolta differenziata, separando quindi la carta e i vari materiali, depositandoli nei relativi sacchi, i quali dovranno essere collocati, da parte del personale della medesima cooperativa sociale, negli opportuni luoghi di raccolta esterni all'immobile

Spolveratura: da eseguirsi su tutte le pareti ed arredi mediante panni;

Disinfezione: da effettuarsi con soluzioni disinfettanti;

Pulizia bagni: lavabi e W.C. con lavatura, disinfezione ed eliminazione di eventuali incrostazioni ed ingombri, spazzatura e lavaggio dei pavimenti dei bagni, rifornimento di materiali di consumo (carta igienica, salviette, sapone, ecc.), detersione pareti e arredi dei bagni (la lavatura di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienici e degli arredi presenti nei bagni deve essere effettuata con prodotti igienizzanti e deodoranti), disincrostazione e disinfezione dei servizi igienici, lavatura e lucidatura di tutte le rubinetterie con rimozione di eventuali incrostazioni;

Pulizia e lucidatura dei metalli: tutte le superfici o parti metalliche in alluminio, bronzo ecc., dovranno essere:

- spolverate, lavate con panni morbidi ed impregnati con soluzioni anticorrosive e detergenti,
- asciugate e pulite con panno morbido asciutto sino ad ottenere le originarie lucentezze;

Lavaggio vetri: da effettuarsi con spugna e/o panno impregnati di soluzione detergente da rimuovere successivamente con appositi tergivetro. Eventuali gocciolature dovranno essere immediatamente eliminate;

Pulizia superfici tessili di tappeti e zerbini: da effettuarsi mediante battitura ed aspirazione meccanica.

Rifornimento di materiali di consumo per i bagni (carta igienica, salviette, sapone, ecc.).

ART. 11 - FREQUENZA DEGLI INTERVENTI

L'affidatario assicurerà la perfetta esecuzione delle seguenti prestazioni, con le modalità, prodotti ed attrezzi specificati nei precedenti articoli e nell'offerta presentata in sede di gara, per quanto riguarda le pulizie giornaliere nelle fasce orarie indicate al precedente art. 5.

Tutti i giorni dovranno essere svolte le seguenti pulizie:

- pulizia totale;
- spazzatura dei pavimenti in tutti i locali;
- sanificazione dei sanitari, nonché della relativa rubinetteria;
- lavatura delle porte e maniglie dei singoli servizi;
- vuotatura e lavatura dei cestini della carta e trasporto carta e immondizie nei luoghi di ritiro;
- sistemazione negli appositi contenitori o supporti della carta igienica e dei detergenti.

L'affidatario è obbligato a ricomprendere nell'intervento anche la pulizia di mobili, suppellettili, vetri, vetrate, porte, stipiti, finestre, tramezzi in legno e quant'altro si trova nei locali, compresi termoconvettori, radiatori, ecc, che dovranno essere a loro volta puliti e spolverati.

ART. 12 - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI PULIZIE

1. L'Unione provvederà periodicamente, tramite il direttore dell'esecuzione, ad eseguire gli opportuni controlli per verificare la concreta esecuzione del servizio di pulizia.
2. Allo scopo di perseguire un costante obiettivo di miglioramento della qualità dei servizi e di individuare gli accorgimenti necessari alla risoluzione dei problemi, l'Unione adotta un sistema di monitoraggio dei vari adempimenti, fatte salve le soluzioni proposte nell'offerta presentata in sede di gara.
3. L'esecuzione del servizio di pulizia sarà soggetta altresì a verifiche di conformità in corso di esecuzione, consistenti:
 - a) nell'accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nella convenzione, nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara;
 - b) nell'accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto;
 - c) nel certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale.

4. La verifica in corso di esecuzione viene effettuata annualmente.
5. Le verifiche in corso di esecuzione sono effettuate direttamente dal direttore dell'esecuzione con il rilascio di attestazione di regolare esecuzione concernente le prestazioni eseguite. In occasione della verifica sarà invitata anche l'affidatario.
6. Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell'affidatario che mette a disposizione i mezzi necessari per eseguirle.

ART. 13 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Per le eventuali sospensioni delle prestazioni contrattuali oggetto della convenzione si osservano le disposizioni dell'art. 107 del D.lgs 50/2016.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
3. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione, ai sensi del comma 2, nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione stessa.
4. Fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3, il direttore dell'esecuzione può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione della convenzione.
5. Il direttore dell'esecuzione compila il verbale di sospensione, con l'intervento dell'affidatario o di un suo legale rappresentante.
6. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione procede alla ripresa dell'esecuzione a mezzo di verbale sottoscritto dall'affidatario.
7. Per la sospensione, qualunque sia la causa, non spetta all'affidatario alcun compenso o indennizzo.
8. Per le sospensioni illegittime l'affidatario ha diritto al risarcimento dei danni come stabilito dall'art. 107 del D.lgs 50/2016.

ART. 14 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo annuo è stabilito contrattualmente e s'intende comprensivo di ogni obbligo od onere che gravi sull'affidatario a qualunque titolo, secondo le condizioni del servizio specificate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

ART. 15 - PAGAMENTI

1. I pagamenti relativi al servizio di pulizia dei Immobili pubblici del Comune di Faenza, disciplinato dal presente capitolato e relativa convenzione, avverranno entro 30 gg dal ricevimento delle fatture mensili.
2. Il pagamento avverrà mediante mandati, sulla base della presentazione di regolari fatture mensili riepilogative accompagnate dalla rilevazione delle presenze dei bambini iscritti, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
3. Gli oneri annuali per la sicurezza saranno pagati sulla base di regolare fattura da emettersi al

termine del primo mese di servizio.

4. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione dal Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate.
5. Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 629 lett. b), della L. n. 190/2014, l'IVA sarà versata in ogni caso dal Comune secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni. L'Affidatario dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma il Comune non procederà a saldare il relativo importo all'Affidatario, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'Erario cui è tenuto direttamente il Comune di Faenza. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972".
6. Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e sarà disposto previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alla prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'assenza della fattura elettronica impedirà all'Amministrazione appaltante di effettuare qualsiasi pagamento all'Affidatario. L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente all'appalto in oggetto è il Settore Finanziario - COMUNE DI FAENZA Piazza del Popolo 31 - C.F. e P.I. 00357850395 - 48018 FAENZA. In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente "Codice Ufficio I.P.A.":

Codice Ufficio I.P.A.	Descrizione	Responsabile
I1342K	Comune di Faenza, Settore Finanziario, Piazza del Popolo, 31 - 48018 Faenza (Ra), c.f. e p.i. 00357850395	Randi Cristina

7. Nel caso in cui la fattura venga inviata ad un Codice Ufficio I.P.A. non corretto, la stessa verrà rifiutata. Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (CIG), in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata. Si precisa che possono essere verificate, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.
8. Le fatture elettroniche inoltre devono riportare obbligatoriamente le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A del D.M. n. 55 del 3.4.2013 nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente; pertanto, nelle fatture da inviare all'Amministrazione appaltante viene richiesto di indicare in fattura i dati relativi all'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dell'Affidatario al momento dell'ordinazione della spesa e dovranno essere riportati in corrispondenza del campo 2.2.1.16 TipoDato - la parola IMPEGNO, e nel campo 2.2.1.16.2. Riferimento Testo l'anno/numero impegno.

9. Nel caso in cui si perfezioni il trasferimento in capo all'Unione della Romagna Faentina del presente rapporto contrattuale, l'Unione fornirà all'Affidatario tutte le indicazioni contabili necessarie ai fini della fatturazione.
10. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il responsabile del procedimento può sospendere il pagamento all'Affidatario, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento. E' facoltà dell'Affidatario presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
11. Quanto disposto nel comma precedente trova applicazione anche nel caso in cui sia stata contestata un'inadempienza delle condizioni di esecuzione del servizio in un momento antecedente all'attività di controllo effettuata dal direttore dell'esecuzione, di cui all'art. 21 del presente capitolato.
12. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del presente contratto, il Comune acquisisce d'ufficio, ai sensi dell'art. 105, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario, con modalità esclusivamente telematica, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio secondo quanto stabilito dal D.M. 30/1/2015. Detto documento (DURC on-line) ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto.
13. In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - CESSIONE DEL CREDITO

1. La cessione di ogni credito derivante dalla convenzione è ammessa in conformità di quanto stabilito dall'art. 106 comma 3 del D.lgs 50/2016.
2. L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'affidatario nei confronti del cessionario.

ART. 17 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'affidatario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.
2. E' fatto, perciò, obbligo all'affidatario di utilizzare, per tutti i movimenti finanziari riferibili alla convenzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
3. I pagamenti e le transazioni afferenti la convenzione dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'affidatario dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile alla convenzione in oggetto, il seguente codice identificativo di gara (CIG) _____.

5. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, l'affidatario comunica che tutti i pagamenti relativi alla convenzione dovranno essere effettuati sul seguente conto corrente dedicato _____, sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone (*indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale*): _____

In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, l'affidatario dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere tempestivamente notificata all'Unione.

6. I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dal Settore Finanziario dell'Unione della Romagna Faentina - P.zza del Popolo, 31 - tramite l'istituto Tesoriere (attualmente Cassa di Risparmio di Ravenna - Agenzie di Faenza) secondo le norme che regolano la contabilità dell'ente appaltante, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

7. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare all'Unione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG) e ad effettuare i pagamenti all'affidatario cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

8. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

ART. 18 - SUBAPPALTO E CESSIONE DELLA CONVENZIONE

1. Non è ammesso il subappalto.
2. E' vietata la cessione della convenzione.

ART. 19 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'UNIONE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

1. L'Affidatario è obbligato ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del presente appalto.

2. L'Unione, ai sensi dell'art. 105, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016, procede alla verifica della regolarità contributiva, conformemente a quanto previsto dal D.M. 30/1/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo un documento in formato pdf non modificabile denominato DURC on-line in corso di validità per il pagamento delle prestazioni relative al servizio.
3. Ai sensi dell'art. 30, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali una inadempienza contributiva relative a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Unione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi. Sull'importo netto progressivo della prestazione è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.
5. E' fatto obbligo all'Affidatario di comunicare tempestivamente all'Unione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 20 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'UNIONE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 30, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento invita per iscritto l'Affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga anche in corso di esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario.
2. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 21 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

1. L'affidatario non può apportare variazioni o modifiche alla convenzione se non disposte dal direttore dell'esecuzione.
2. Possono essere ammesse variazioni nei casi previsti dall'art. 106 del D.lgs 50/2016:

3. L'Unione può chiedere all'affidatario una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal convenzione. La sottoscrizione della convenzione già costituisce accettazione della variazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni della convenzione originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

ART. 22 - ATTESTAZIONE FINALE DI REGOLARE ESECUZIONE

1. La verifica di conformità finale è diretta a certificare che tutte le prestazioni previste dal contratto siano state eseguite a regola d'arte e siano state realizzate in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative in conformità del contratto e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. La verifica è diretta altresì ad accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all'intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
2. La verifica di conformità finale è avviata entro 10 giorni, decorrenti dall'ultimazione della prestazione, come certificata dal direttore dell'esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento o il direttore dell'esecuzione trasmette al soggetto incaricato della verifica di conformità la seguente documentazione:
 - copia degli atti di gara
 - copia del contratto e relativi allegati
 - documenti contabili
 - risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità delle prestazioni eseguite
 - verbali dei controlli effettuati in corso di esecuzione
 - ogni altra documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.
4. La verifica di conformità finale è conclusa non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come accertata dal direttore dell'esecuzione. Nel caso in cui le operazioni si prolunghino rispetto al termine stabilito, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'affidatario e al responsabile del procedimento, con indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa ed il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il responsabile del procedimento assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
5. La verifica di conformità finale è effettuata dal soggetto incaricato dall'Unione ai sensi dell'art. 102, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento ed il direttore dell'esecuzione. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'affidatario del giorno della verifica di conformità affinché quest'ultimo possa intervenire.
6. All'esito dell'attività di verifica, il soggetto incaricato redige apposito processo verbale della verifica effettuata, che dev'essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. Il

processo verbale deve contenere, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, anche le seguenti indicazioni: estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli interventi al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

7. Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell'affidatario che mette a disposizione i mezzi necessari per eseguirle.
8. Qualora il soggetto che procede alla verifica riscontri difetti e mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, impartisce le prescrizioni che l'affidatario dovrà adempiere, con assegnazione di un termine.
9. Il soggetto incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità finale quando risulti che l'Esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
10. Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato e deve contenere: estremi del contratto, indicazione dell'affidatario, nominativo del direttore dell'esecuzione (del responsabile del procedimento), il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date di effettiva esecuzione delle prestazioni, il richiamo ai verbali dei controlli in corso di esecuzione, il verbale del controllo definitivo, l'importo totale o l'importo a saldo da pagare all'esecutore, la certificazione di verifica di conformità.
11. E' fatta salva la responsabilità dell'affidatario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
12. Il certificato di verifica di conformità finale deve essere sottoscritto dall'Esecutore nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'affidatario, il quale all'atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica.

ART. 23 - RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

1. L'affidatario è responsabile verso l'Unione del buon andamento del servizio, dell'operato e della disciplina dei dipendenti dell'affidatario stesso.
2. Nella conduzione e gestione del servizio, l'affidatario dovrà verificare che si usi la massima cura e adottare tutti i comportamenti e le cautele atti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio, con espresso impegno di provvedere a che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici in dotazione e operanti nel servizio corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
3. L'affidatario è tenuto altresì ad accertare che si adottino le misure previste dal D.lgs 81/2008, relativo alla sicurezza, per la quale sono previsti gli oneri relativi, ai sensi dell'art. 26 del decreto citato.

ART. 24 - DANNI E ASSICURAZIONE

1. L'affidatario è sempre responsabile, sia verso l'Unione sia verso terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili o che risultino

arretrati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.

2. Prima dell'inizio dell'espletamento del servizio, l'affidatario a garanzia degli eventuali danni cagionati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovrà dotarsi di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale minimo di € 775.000,00.

L'Unione dovrà essere ricompreso nel novero dei terzi. Tali polizze dovranno essere prodotte in copia prima della stipulazione della convenzione e comunque prima dell'inizio del servizio.

ART. 25 - PENALITA'

1. I competenti uffici Unione, qualora rilevino ritardi e inadempienze nell'esecuzione dei lavori di pulizia provvedono a darne comunicazione al direttore dell'esecuzione che provvede a contestare l'inadempienza per iscritto.

2. Il ripristino delle pulizie dovrà essere compiuto a regola d'arte dall'affidatario entro le 24 ore dalla data di ricevimento della contestazione.

In difetto verrà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo, con ritenuta del corrispondente corrispettivo giornaliero per il numero delle giornate di ritardo fino alla data dell'accertamento del ripristino delle pulizie.

Decorsi tre giorni senza che l'affidatario del servizio abbia provveduto all'assolvimento totale delle pulizie, come da contestazione, l'Unione si riserva la facoltà di fare eseguire le pulizie ad altra ditta in danno dell'affidatario.

3. Per la determinazione delle penali da applicare, relativamente alle giornate di mancata e/o incompleta prestazione, resta a carico dell'affidatario l'onere di segnalare in forma scritta l'avvenuta esecuzione dei lavori all'Unione che procederà agli opportuni controlli.

4. Per ogni altra inadempienza contrattuale saranno applicate penalità da € 50,00 a € 100,00 in ragione della gravità dell'inadempimento e dell'eventuale recidiva.

ART. 26 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

1. Il responsabile del procedimento addebita l'ammontare delle penalità sui crediti dell'affidatario dipendenti dalla convenzione cui le stesse si riferiscono, con applicazione in sede di liquidazione della prima fattura successiva alla contestazione della penale.

2. L'applicazione della penalità, sulla base delle segnalazioni fornite dai servizi dell'Unione, dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza da parte del responsabile del procedimento, rispetto alla quale l'affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro un termine non inferiore a quindici giorni.

3. L'irrogazione della penale non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del ritardo.

ART. 27 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Qualora il direttore dell'esecuzione accerti che comportamenti dell'Affidatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono

essere accreditate all'Affidatario. Il direttore dell'esecuzione, su indicazione del responsabile del procedimento, formula la contestazione degli addebiti all'Affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall'Affidatario, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto, il Comune, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

2. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni entro i quali l'Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Affidatario, qualora l'inadempimento permanga, il Comune risolve il contratto fatto salvo il pagamento delle penali.

3. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il Comune provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del Dirigente competente;

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis, della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione della convenzione.

6. Il responsabile del procedimento comunica all'affidatario la deliberazione di cui al precedente comma mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario e cura la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e l'inventario del materiale consegnato.

ART. 28 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

1. Con la risoluzione della convenzione sorge in capo all'Unione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'affidatario inadempiente.

2. L'affidamento a terzi viene notificato all'affidatario inadempiente, alla quale sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Unione rispetto a quelle previste dalla convenzione risolta.

3. L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 29 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il codice di comportamento dell'Unione, adottato con atto di giunta n. 79 del 30/12/2013, si estendono, per quanto compatibili, all'affidatario ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.

2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, l'Unione ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 30 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'esecuzione della convenzione è garantita da garanzia fideiussoria definitiva prevista dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, nella percentuale pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, e prestata, a scelta dell'affidatario, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, co. 5, del D.lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo 1.2. ed alle schede tecniche parti integranti, approvate dal D.M. 12.3.2004 n. 123.
2. La garanzia fideiussoria, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art. 103, co. 5, del D.lgs. n. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione dell'attestazione finale di regolare esecuzione.
3. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.
4. L'Unione ha il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della convenzione nel caso di risoluzione della convenzione disposta in danno dell'affidatario. L'Unione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
5. L'Unione può richiedere all'affidatario la reintegrazione della garanzia fideiussoria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'affidatario.

ART. 31 - RISERVATEZZA DEI DATI

1. L'affidatario dovrà tutelare la riservatezza dei dati personali e sensibili acquisiti nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e modifiche successive e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, soci, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.



Settore Affari Generali - Servizio Affari Generali

2. I dati relativi all'affidatario saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Unione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, per i soli fini inerenti la procedura di gara e l'esecuzione della convenzione. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'affidatario potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03.